



Al Dirigente
P.F. Liberalizzazione e semplificazione
delle attività di impresa

SEDE

Risposta alla Vs
ID_7222106_AIA del 13/5/2014

OGGETTO Autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari. Possibilità di sostituzione con SCIA. D.P.R. 290/2001. D.Lgs. 150/2012. D.L. 201/2011, art. 34, comma 6. L. 241/1990, art. 19.


La dirigente della P.F. Liberalizzazione e semplificazione delle attività di impresa chiede se sia possibile applicare al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui al d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), la semplificazione prevista dall'articolo 19 della legge n. 241/1990, subordinando quindi l'attività di commercio medesima alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La semplificazione proposta troverebbe giustificazione nell'entrata in vigore del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), il cui articolo 8 prevede che, per svolgere l'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, occorre essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni.

La dirigente segnala che l'articolo 34, comma 6, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che, quando è prescritto il possesso di alcuni requisiti per l'esercizio di attività di impresa, si può sempre iniziare l'attività previa comunicazione all'amministrazione competente tramite autocertificazione, salvo il successivo controllo amministrativo da svolgere entro un termine determinato.

Sull'argomento si formulano le seguenti osservazioni.

Il d.p.r. 290/2001 prevede varie autorizzazioni per la produzione, la commercializzazione o l'acquisto dei prodotti fitosanitari; in particolare l'articolo 21






disciplina il rilascio di apposita autorizzazione al commercio e alla vendita, da parte dell'autorità sanitaria individuata dalla Regione, condizionandola al possesso, in capo al titolare dell'impresa o alla persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, del certificato di abilitazione alla vendita rilasciato ai sensi del successivo articolo 23.

Il d.lgs. 150/2012, successivamente intervenuto nella materia per dare attuazione a una direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, prescrive a sua volta la necessità di ottenere un certificato di abilitazione per tutti coloro che intendano svolgere le attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sul loro impiego, certificato sempre rilasciato dalle Regioni ma in presenza di requisiti più rigorosi rispetto a quelli in precedenza previsti dall'articolo 23 del d.p.r. 290/2001. In particolare, a decorrere dal 26 novembre 2015, l'abilitazione verrà rilasciata solamente ai diplomati o ai laureati in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione e ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I. Sono fatte salve, fino a scadenza e con possibilità di rinnovo, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del d.p.r. 290/2001.

Viene così abrogato l'articolo 23 di detto d.p.r., che disciplinava la vecchia abilitazione. Resta peraltro in vigore l'articolo 21 e permane quindi la necessità di ottenere l'autorizzazione ivi prevista. Ciò è chiarito inequivocabilmente dall'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 150/2012, il quale, nel prevedere che al momento della vendita debba essere presente almeno un soggetto abilitato per fornire all'acquirente informazioni adeguate sull'uso corretto dei prodotti, sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti, fa espressamente salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del d.p.r. 290/2001 in materia di autorizzazione.

D'altra parte, l'articolo 34 del d.l. 201/2011, in materia di liberalizzazione delle attività economiche, precisa, al comma 4, che l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel settore del commercio dei prodotti fitosanitari, cui il caso prospettato si riferisce, sussiste, quale interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, quello della tutela della salute e dell'ambiente: ben lo specifica l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato di tali prodotti, per cui "Scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente (...)". Ove questo interesse risulti prevalente è giustificabile quindi il mantenimento del regime autorizzatorio. Peraltro, la valutazione circa la preminenza dell'interesse alla tutela della salute e dell'ambiente rispetto a quello alla tutela della concorrenza non può che essere fatto, per ragioni di competenza, dalla legge dello Stato e non dalla Regione.





GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. ATTIVITA' NORMATIVA

A sostegno di una simile conclusione può richiamarsi la sentenza n. 11 del 27 gennaio 2014 con la quale la Corte costituzionale, in materia di utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione regionale che subordinava lo svolgimento dell'attività a semplice SCIA, anziché ad autorizzazione, per violazione di un principio fondamentale della materia della tutela della salute e per contrasto la normativa europea (comunitaria). Nella motivazione della pronuncia, citando come proprio precedente la sentenza n. 244 del 2010, il Giudice delle leggi ricorda che "Il legislatore comunitario (...) ha ritenuto prevalente, rispetto a quella della semplificazione amministrativa dei procedimenti, la finalità di assicurare la tutela della salute dei consumatori di acque minerali" e aggiunge che "Nell'ordinamento nazionale analoga finalità costituisce un interesse generale, costituzionalmente rilevante, in quanto species del più ampio genus della salute del singolo individuo e della collettività di cui all'art. 32 Cost.". Nella specie, inoltre, la Corte costituzionale chiariva altresì che la normativa nazionale di recepimento recava "una disciplina di principio della materia, comunque non modificabile dalla fonte regionale" (n. 3.3 del considerato in diritto).

Considerazioni del tutto analoghe paiono potersi applicare alla questione oggetto del presente parere. Si ritiene pertanto che la semplificazione proposta non possa ricavarsi in via interpretativa dalla disciplina statale di riferimento e neppure rientri nella competenza legislativa regionale.

F.to **IL DIRIGENTE DELLA P.F.**
(Paolo LONDRILLO)

F.to **PER IL COMITATO TECNICO**
(Avv. Galileo Omero MANZI)

F.to **IL DIRIGENTE DELLA P.F.**
CONSULENZA E BUR
(Antonella NOBILI)

F.to **(Prof. Giorgio PASTORI)**

F.to **(Prof. Barbara RANDAZZO)**

FC

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

La presente copia, composta di n. 3 fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ancona, li 05.08.2014

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Paolo LONDRILLO)